

## Senato della Repubblica XVIII Legislatura

# Fascicolo Iter **DDL S. 931**

Modifiche all'articolo 37-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo

### Indice

1.	DDL S. 931 - XVIII Leg.	1
	1.1. Dati generali	. 2
	1.2. Testi	3
	1.2.1. Testo DDL 931	. 4

### 1. DDL S. 931 - XVIII Leg.

### 1.1. Dati generali

### collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 931

### XVIII Legislatura

Modifiche all'articolo 37-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo

Iter

19 dicembre 2018: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.931

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

Marco Perosino (FI-BP)

#### Cofirmatari

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data 7 novembre 2018; annunciato nella seduta n. 55 del 7 novembre 2018.

Classificazione TESEO

BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO, SOCIETA' COOPERATIVE

#### Articoli

VIGILANZA (Art.1), BANCA D' ITALIA E BANCHE CENTRALI (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla <u>6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro)</u> in sede redigente il 19 dicembre 2018. Annuncio nella seduta n. 74 del 19 dicembre 2018.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 10<sup>a</sup> (Industria), 14<sup>a</sup> (Unione europea)

### 1.2. Testi

### 1.2.1. Testo DDL 931

### collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 931

#### **DISEGNO DI LEGGE**

### d'iniziativa dei senatori PEROSINO, BERUTTI, TIRABOSCHI, PICHETTO FRATIN e CASTIELLO

#### COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 2018

Modifiche all'articolo 37-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo

Onorevoli Senatori. - A norma dell'articolo 45 della nostra Costituzione, la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e la legge ne promuove e favorisce l'incremento, assicurando con gli opportuni controlli il carattere e le finalità.

La cooperazione a carattere di mutualità è un modello di organizzazione economica incentrato e orientato verso il territorio in cui insiste e si rivolge alla comunità locale.

Si distingue infatti dagli altri modelli bancari in quanto ha la precipua finalità di venire incontro alle fasce economicamente più deboli della società, ispirandosi nella propria azione ai princìpi di mutualità, democrazia e solidarietà.

La materia disciplinata dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è stata oggetto di riforma ad opera del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, recante « Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio » e da ultimo modificata con il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, cosiddetto « milleproroghe ».

A detta però degli operatori del settore la riforma non ha tenuto nella debita considerazione la specificità e la rilevanza delle piccole banche di credito cooperativo, che sono state penalizzate a scapito di realtà magari più grandi ma con profili di rischio maggiori.

Il fulcro della riforma prevede infatti l'obbligo per le banche di credito cooperativo di entrare a far parte di un gruppo bancario che abbia come capofila una società per azioni con un capitale superiore ad un miliardo di euro.

Sostanzialmente si favorisce la costituzione di grandi gruppi che finiscono per assorbire tutte le piccole banche di credito cooperativo, ma ciò comporta inevitabilmente la perdita dell'identità e della peculiarità cooperativa nel settore creditizio.

Viene quindi penalizzato e annullato il valore aggiunto del modello di credito cooperativo, fondato sulle specificità locali e sulla stretta e reciproca relazione con la comunità del territorio ove la banca di credito cooperativo ha sede.

Tale modello di cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, che ha avuto fino ad oggi un positivo impatto culturale, economico e sociale sul territorio di riferimento, incrementando la fiducia dei cittadini e alimentando la nostra economia, con la riforma prevista dal citato decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, e successive modificazioni, rischia di estinguersi o comunque perdere quella valenza positiva che ha avuto fino ad ora.

Con il presente disegno di legge si intende apportare degli opportuni correttivi alla riforma al fine di a valorizzare adeguatamente l'importanza del contributo che le banche di credito cooperativo hanno assicurato, negli oltre centotrenta anni di attività, alla crescita delle economie locali e, nell'insieme, dell'economia italiana, supportando cittadini e famiglie ai fini del soddisfacimento dei rispettivi bisogni - spesso primari - ovvero nei loro percorsi lavorativi e imprenditoriali e sostenendo lo sviluppo di un numero assolutamente significativo di aziende e realtà produttive.

In particolare viene ampliata l'autonomia gestionale delle banche di credito cooperativo rispetto alla capofila dei costituendi poli bancari al fine di salvaguardarne le finalità mutualistiche.

Altro profilo che viene affrontato dal presente disegno di legge è relativo al regime di vigilanza cui i nuovi gruppi bancari saranno sottoposti.

Per la peculiarità del sistema cooperativo è necessario garantire un'adeguatezza del modello di vigilanza al modello di *business* del credito cooperativo basato sulla mutualità.

Se infatti i nuovi gruppi bancari che si costituiranno a seguito delle direttive della riforma dovessero, come è prevedibile, essere considerati banche cosidette « *significant* », ricadrebbero sotto la vigilanza della Banca centrale europea (BCE) e ciò potrebbe implicare costi, non solo in termini di accantonamenti patrimoniali, molto elevati e non sopportabili dal sistema.

Al riguardo, con il presente disegno di legge si statuisce che i gruppi bancari cooperativi siano sottoposti alla esclusiva vigilanza da parte della Banca d'Italia

Il disegno di legge è composto di un unico articolo che modifica l'articolo 37-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel senso indicato nella relazione.

#### DISEGNO DI LEGGE

#### Art 1

- 1. All'articolo 37-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 1, lettera *a)*, le parole: « pari ad almeno il sessanta per cento » sono sostituite dalle seguenti: « pari ad almeno l'ottanta per cento »;
- b) al comma 2-bis, dopo le parole: « dei consiglieri di amministrazione » sono aggiunte le seguenti: « e siano scelti tra le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori »;
- c) al comma 3-ter, le parole: « e, in caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26 » sono soppresse;
- d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
- « *8-bis*. I gruppi bancari cooperativi sono sottoposti alla esclusiva vigilanza da parte della Banca d'Italia ».

